Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 1° aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . . Pag. 2050

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 65.
Modificazione allo statuto della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna . . . . . Pag. 2050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. 66.
Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri », di Pieris San Canzian d'Isonzo . . . . . Pag. 2051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 67.
Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato. Pag. 2051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 68.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dell'Annunciazione, con sede in Milano. Pag. 2051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 69.
Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma dal canonicato arcipretale del capitolo cattedrale, in Ascoli Satriano. Pag. 2051

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.
Delimitazione della zona portuale interna di Fasano sul lago di Garda . . . . . Pag. 2051

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.
Delimitazione della zona portuale interna di Torri sul lago di Garda . . . . . Pag. 2052

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1968.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Hernando (Argentina) . . . . . Pag. 2053

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1969.
Circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Mombasa (Kenia) . . . . . Pag. 2053

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Massa Carrara . . . . . Pag. 2053

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi di Montecatini Terme . . . . . Pag. 2055

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle azienda alberghiere della provincia di Savona . . . . . Pag. 2055

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Genova . . . . . Pag. 2057

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Montecatini Terme, Pag. 2058

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Trento . Pag. 2058

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Chianciano Terme. Pag. 2060

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1969.
Variazione del prezzo medio della benzina avio, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata « una tantum » . . . . Pag. 2060

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Cinciano » . . . . . . Pag. 2061

Ministero delle finanze:
Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 6 novembre 1967 al 12 novembre 1967 . . . . Pag. 2061
Avviso di rettifica . . . . Pag. 2066

Ministero della marina mercantile: Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Trapani . . . . Pag. 2066

Ministero del tesoro:
Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico. Pag. 2066
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2066

Ministero dei lavori pubblici: Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna . Pag. 2067

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna: Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Morciano di Romagna . . . Pag. 2067

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1968-1969 . Pag. 2067

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 97-TO » . . Pag. 2067

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra convenzionata di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna Pag. 2607

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Mirto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mirto, frazione del comune di Crosia, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, ente morale con sede in Cosenza, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta in Mirto. Pag. 2607

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche:
Bandi di concorso, per titoli e per esame-colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto. Pag. 2068
Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi . . . . Pag. 2069

Ministero delle finanze: Concorso per titoli ed esami per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza . . . . Pag. 2069

Ufficio medico provinciale di Ragusa: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa . . . . Pag. 2072

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 21 marzo alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Adolphus Wilmot David, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Liberia.

Venerdì 21 marzo alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Rolf Lahr, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica federale di Germania.

Venerdì 21 marzo alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Aboubakar Sidibe, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Niger.

(2801)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 65.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonchè le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1965, numero 236, che ha eretto in ente morale la sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzata ad esercitare il credito fondiario ed il credito agrario di miglioramento, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1966, n. 1067, che ha autorizzato la sezione anzidetta ad emettere cartelle;

Vista la deliberazione assunta in data 28 ottobre 1968 dal presidente del consiglio di amministrazione dello istituto stesso, giusta delega conferitagli dal medesimo consiglio di amministrazione in data 3 settembre 1968;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il crédito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1968;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 1 miliardo assegnata dal Banco ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. 66.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri », di Pieris San Canzian d'Isonzo.

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri », di Pieris San Canzian d'Isonzo (Gorizia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 67.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 67. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente nella somma di L. 2.500.000, disposto dalla defunta signora Giuseppina Rimoldi vedova Bergna, con testamento segreto del 7 dicembre 1957, aperto e pubblicato con verbale a rogito del notaio dott. Franco Seveso, in data 19 agosto 1964, n. 51.563/14.025 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 68.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dell'Annunciazione, con sede in Milano.

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dell'Annunciazione, con sede in Milano, con il patrimonio costituito da terreno di mq. 6390 e da insistenti immobili del complessivo valore di L. 155.700.000 destinato dall'Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 69.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma dal canonicato arcipretale del capitolo cattedrale, in Ascoli Satriano.

N. 69. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano e Cerignola, in data 29 giugno 1968, integrato con dichiarazione del 3 luglio e con altro decreto del 21 agosto 1968, relativo alla separazione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma, in Ascoli Satriano (Foggia), dal canonicato arcipretale 3ª dignità di quel capitolo cattedrale ed al trasferimento dalla chiesa cattedrale a quella di Maria SS.ma Incoronata.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 13. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Delimitazione della zona portuale interna di Fasano sul lago di Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Fasano (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Gardone Riviera-Maderno è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 5 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende il porto rifugio costituito dai moli *A* e *B*, dalla particella 2757 col prolungamento *C* e la particella 3115.

Essa è delimitata come segue:

a terra da ovest ad est:

dal lato sud-orientale della particella 3064;

dal limite verso lago della strada di accesso al porto proveniente dalla Gardesana occidentale fino alla particella 27;

dallo spigolo sud-occidentale della particella 1978;

in lago lato ovest:

da un allineamento lungo m. 55 in prosecuzione verso lago del confine orientale delle particelle 1861 e 2704 a partire da un punto del litorale della particella 3064 posto su tale allineamento;

lato est:

da un allineamento lungo m. 50 in prosecuzione verso lago del confine orientale della particella 27 a partire da un punto del litorale posto all'estremità occidentale della particella 2083;

lato sud:

dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1969
Registro n. 118 *Trasporti, foglio n.* 32

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Delimitazione della zona portuale interna di Torri sul lago di Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Torri (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Torri del Benaco è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale IX dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

l'estremo tratto della via del Molo contrassegnato in planimetria con la lettera (Q);

una fascia larga m. 1,50 lungo il perimetro della intera darsena, in corrispondenza della via del Molo e della piazza Garibaldi;

la passerella P ed il molo M.

Essa è delimitata come segue:

verso terra:

dal limite verso lago della via del Molo e della piazza Garibaldi;

dal limite verso lago delle particelle 644 e 643;

in lago:

a nord da un allineamento lungo m. 62, a partire dalla riva, in prosecuzione verso lago, del limite sud-ovest della particella 734;

a sud-ovest da un allineamento lungo m. 70, a partire dalla riva, in prosecuzione verso lago del confine fra le particelle 646 e 647;

a nord-ovest della congiungente gli estremi degli allineamenti su definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1969
Registro n. 118 *Trasporti, foglio n.* 31

(2075)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1968.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Hernando (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 24 maggio 1950, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Hernando (Argentina);

Decreta:

Articolo unico.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Hernando (Argentina) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1969
Registro n. 283, *foglio n.* 284

(2657)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1969.

Circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Mombasa (Kenia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1965, n. 490, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in Mombasa (Kenia);

Decreta:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Mombasa (Kenia) è così stabilita: le provincie del Tana River, Lamu, Teita, Kilifi e Kwale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2654)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori i salari medi per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Massa Carrara sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, si applicano per il periodo di alta stagione decorrente dal 1° luglio al 31 agosto. Per i restanti mesi dell'anno (bassa stagione) le retribuzioni medie di cui trattasi, ai fini del calcolo dei contributi di cui al precedente art. 1, si intendono ridotte del 20 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 13 marzo 1967.

Art. 4.

Le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella cessano di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Massa Carrara

Per l'alta stagione (1° *luglio*-31 *agosto*)

MASSA CARRARA

PERSONALE	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria	Locande
Personale di 1ª categoria	106.000	81.000	—	—	—
Personale di 2ª categoria:					
1) oltre i 20 anni	69.000	59.000	56.000	—	—
2) dai 18 ai 20 anni	59.000	56.000	53.000	—	—
Personale di 3ª categoria:					
1) oltre i 20 anni	58.000	56.000	49.000	40.000	38.000
2) dai 18 ai 20 anni	47.000	42.000	40.000	38.000	32.000
3) sotto i 18 anni	40.000	38.000	32.000	32.000	28.000

ALTRI COMUNI

PERSONALE	Alberghi di 3ª categoria pensione di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria pensioni di 3ª categoria	Locande
Personale di 2ª categoria:			
1) oltre i 20 anni	38.000	—	—
2) dai 18 ai 20 anni	34.000	—	—
Personale di 3ª categoria:			
1) oltre i 20 anni	34.000	30.000	28.000
2) dai 18 ai 20 anni	28.000	25.000	21.000
3) sotto i 18 anni	23.000	21.000	19.000

Le retribuzioni medie convenzionali come sopra riportate, sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giornate e devono intendersi comprensive del vitto, dell'alloggio, del rateo di gratifica natalizia e 13ª mensilità e 14ª mensilità e di ogni altro elemento soggetto a retribuzione.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2673)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi di Montecatini Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti e trattorie, bars e pubblici esercizi in genere, del comune di Montecatini Terme sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1966.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella dei salari medi mensili, ai fini contributivi, per i dipendenti, retribuiti in tutto o in parte a percentuale, da ristoranti, trattorie, bars, caffè e pubblici esercizi in genere del comune di Montecatini Terme.

QUALIFICA DEL PERSONALE	Alta stagione (agosto e settembre)	Bassa stagione (giugno-luglio e ottobre)	Altri mesi (da novembre a tutto maggio)
A) Esercizi *non* tenuti alla somministrazione del vitto:			
capo servizio	97.000	80.000	71.000
cameriere o cameriera . . .	78.000	65.000	45.000
aiuto cameriere (Comis) . . .	65.000	53.000	41.000
B) Esercizi tenuti alla somministrazione del vitto:			
capo servizio	99.000	82.000	73.000
cameriere o cameriera . . .	80.000	67.000	47.000
aiuto cameriere (Comis) . . .	67.000	55.000	43.000

C) Personale occasionale assunto per lavori straordinari, eccezionali e per gli scambi e i turnisti: retribuzione giornaliera L. 2800.

I valori di cui ai paragrafi *A*), *B*), *C*) vengono maggiorati del 15 % per i lavoratori dipendenti da Night Club.

Le retribuzioni medie si intendono ragguagliate a 26 giornate lavorative prestate in ciascun mese e si intendono comprensive dei ratei di gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali.

Nel caso di assunzione o licenziamento nel corso del mese, la retribuzione relativa alle frazioni del mese lavorato sarà calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile e moltiplicando poi il quoziente per il numero dei giorni lavorativi compresi nella frazione di mese.

Nel caso di modifica dei valori del vitto e dell'alloggio, stabiliti con decreto ministeriale, le retribuzioni vengono modificate in conformità.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2674)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Savona, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° maggio 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Savona

CATEGORIE	Dall'1-10 al 30-4				Dall'1-5 al 30-9			
	Alberghi 1ª	Alberghi 2ª pensioni 1ª	Alberghi 3ª pensioni 2ª	Alberghi 4ª pensioni 3ª locande	Alberghi 1ª	Alberghi 2ª pensioni 1ª	Alberghi 3ª pensioni 2ª	Alberghi 4ª pensioni 2ª locande
1ª categoria *A*	75.500	69.500	63.000	59.000	103.000	92.500	86.000	82.000
1ª categoria *B*	63.000	57.500	52.500	50.500	85.000	76.500	71.500	70.000
2ª categoria	52.500	48.500	42.000	40.000	71.500	65.000	58.000	54.500
3ª categoria	40.000	39.000	34.500	33.500	52.500	51.500	47.000	46.000

Appartengono alle varie categorie di cui sopra, le seguenti qualifiche del personale:

1) *alla 1ª categoria A*: maitre con almeno 4 dipendenti chef de rang, capo cuoco con almeno 4 dipendenti capi-partita, capi cuoco e cuoca con meno di 4 dipendenti, primo portiere;

2) *alla 1ª categoria B*: maitre con meno di 4 dipendenti chef de rang, sotto capo cuoco, pasticciere, cuoco unico, cuoco generico;

3) *alla 2ª categoria*: cameriere capo personale sala o 3° maitre esercizi 1ª categoria; cuoco capo-partita, portiere unico, barman, chef d'etage, chef trancheur, chef ai vini, cameriere capo squadra o cameriere generico, facchino ai piani, cameriere ai piani, in quelle aziende ove non sia dipendente alcun facchino ai piani, 1° aiuto cuoco, guardarobiera con consegna; lavandaio, governante, secondo portiere;

4) *alla 3ª categoria*: demi-chef d'etage, 2° barman, vice cameriere capo squadra o demi-chef, cameriere ai piani, 2° aiuto cuoco, facchino di cucina, cassaruoliere, argentiere, lavapiatti, officere, guardarobiere senza consegna, stiratrice, ascensorista o commissioniere anziano, aiuto cameriere (commis) al bar e ai piani, conduttore, facchino portiere, anche con mansioni di conduttore, guardanotte, aiuto al cantiniere, dispensiere caffettiere, guardaroba, lavanderia, personale di fatica, tuttofare, aiuto facchino, autista, sorvegliante garage, portiere notte, conduttore con lingue, cantiniere, dispensiere, caffettiere, aiuto cameriere ai piani, aiuto cameriere sala, aiuto stiratrice, aiuto cameriere di sgombero, ausiliari addetti alla manutenzione.

Le retribuzioni medie di cui alle tabelle suddette, sono comprensive della 13ª mensilità o gratifica natalizia, della 14ª mensilità, delle festività nazionali, infrasettimanali, dei compensi per lavoro straordinario e dei valori del vitto e dell'alloggio e sono ragguagliate a n. 26 giornate lavorative.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2677)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° novembre 1966.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, da valere per il personale non impiegatizio delle aziende alberghiere di Genova e provincia

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria pensioni di 2ª categoria e piccoli alberghi 26/45 letti (art. 92 C.N.L.)	Alberghi di 4ª categoria pensioni di 3ª categoria piccoli alberghi fino a 25 letti e locande (art. 92 C.N.L.)
Intermedi	123.000	112.000	—	—	—
Personale di 1ª categoria	110.000	100.000	99.000	—	—
Personale di 2ª categoria	80.000	79.000	71.000	70.000	—
Personale di 3ª categoria:					
superiore a 20 anni	70.000	68.000	64.000	60.000	58.000
da 18 a 20 anni	62.000	61.000	60.000	59.000	57.500
fino a 18 anni	50.000	49.000	48.000	47.500	47.000

Nota. — Le retribuzioni medie di cui sopra, calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate lavorative devono intendersi comprensive delle festività nazionali ed infrasettimanali, della gratifica natalizia, della 14ª mensilità e del vitto ed alloggio.

(2671)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Montecatini Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale non impiegatizio dipendente dagli alberghi, pensioni e locande di Montecatini Terme.

Categoria del personale	CATEGORIA DI ESERCIZI				
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria	Locande
Alta stagione: agosto, settembre					
1ª categoria	125.000	98.000	93.000	—	—
2ª categoria	93.000	89.000	80.000	75.000	72.000
3ª categoria	78.000	67.000	60.000	58.000	56.000
Ausiliari	56.000	56.000	—	—	—
Media stagione: giugno, luglio, ottobre					
1ª categoria	108.000	85.000	79.000	—	—
2ª categoria	79.000	69.000	67.000	59.000	59.000
3ª categoria	67.000	58.000	56.000	47.000	45.000
Ausiliari	56.000	56.000	—	—	—
Bassa stagione: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio					
1ª categoria	67.000	60.000	58.000	—	—
2ª categoria	56.000	52.000	47.000	47.000	47.000
3ª categoria	47.000	46.000	45.000	45.000	40.000
Ausiliari	56.000	56.000	—	—	—

N.B. — *a*) la presente tabella non si applica ai dipendenti con qualifica impiegatizia;

b) gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di vitto, alloggio, ratei di gratifica natalizia e rateo 14ª mensilità;

c) per le ditte operanti nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 marzo i salari sono aumentati del 10 % limitatamente a tale periodo.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2675)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della determinazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Trento sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 21 giugno 1966.

Art. 3.

Le retribuzioni medie determinate con il presente decreto cessano di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga corrente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

TABELLA *A*

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Trento

Aziende ad attività annuale

Categoria del personale	Categoria degli alberghi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
1ª categoria	87.000	84.000	83.000
2ª categoria	64.000	62.000	61.000
3ª categoria	49.000	47.000	46.000
Inferiori anni 18	37.000	36.000	35.000

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, in caso di occupazione inferiore al mese e si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio e la quota di gratifica natalizia e di 14ª mensilità.

Per la suddivisione degli alberghi e pensioni si intende valida la classificazione ufficiale, mentre per l'appartenenza dei lavoratori alle varie categorie si fa riferimento agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 30 giugno 1965.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

TABELLA *B*

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Trento.

Aziende ad attività stagionale

Categoria del personale	Categoria degli alberghi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
1ª categoria	96.000	91.000	89.000
2ª categoria	70.000	67.000	66.000
3ª categoria	51.000	48.000	48.000
Inferiori anni 18	40.000	38.000	37.000

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, in caso di occupazione inferiore al mese e si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio e la quota di gratifica natalizia e di 14ª mensilità.

Per la suddivisione degli alberghi e delle pensioni s'intende valida la classificazione ufficiale, mentre per l'appartenenza dei lavoratori alle varie categorie si fa riferimento agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 30 giugno 1965. I salari medi convenzionali per le attività stagionali si applicano nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre per le località di Riva e Torbole; nei mesi di luglio, agosto e settembre per le località di Levico e Roncegno; nei mesi di luglio e agosto per le rimanenti località; per Trento e Rovereto si applica esclusivamente la tabella delle aziende ad attività annuale.

I salari medi per le aziende ad attività stagionale saranno applicati anche per il mese di febbraio da parte delle aziende alberghiere delle località di Canazei, Madonna di Campiglio, San Martino di Castrozza e Bondone.

Detti salari, nei periodi suddetti, dovranno essere presi a base dagli alberghi ad attività annuale. Per eventuali periodi di attività eccedenti i detti mesi si applica la tabella relativa ai salari medi annuali.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2680)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Chianciano Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme (Siena), sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° febbraio 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande di Chianciano Terme.

Categoria del personale	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª
Personale di 1ª categoria .	122.964	106.620	80.160	68.122
Personale di 2ª categoria .	94.866	84.690	72.066	57.558
Personale di 3ª categoria .	83.818	75.070	64.584	53.222

Le retribuzioni medie di cui sopra sono comprensive di tutti gli elementi costituenti il salario.

La tabella si applica solo nei confronti del personale non impiegatizio.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2678)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1969.

Variazione del prezzo medio della benzina avio, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata «una tantum».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 29 dicembre 1967, con il quale sono state emanate norme regolanti gli speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate;

Ritenuta la necessità di modificare il prezzo medio per litro fissato per la benzina avio con l'art. 14 del suddetto decreto, ai fini della corresponsione della imposta generale sull'entrata una volta tanto;

Decreta:

Articolo unico

Il prezzo medio per litro fissato con l'art. 14, primo comma, del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 29 dicembre 1967, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio della benzina avio, è elevato da L. 134 a L. 143.

Le norme del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1969

Il Ministro: REALE

(2898)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Cinciano »

Con decreto n. 1019 del 20 marzo 1969 i signori Alvaro Baroncelli, Virgilio Baroncelli, Jole Baroncelli, Giuliano Baroncelli, Umberto Baroncelli, Evelina Conforti e Giulio Conforti, tutti rappresentati dal dott. Giuliano Baroncelli, domiciliato presso la fattoria di Cinciano in comune di Poggibonsi (Siena), sono autorizzati a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Cinciano » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Poggibonsi (Siena).

L'acqua sarà imbottigliata in recipienti di vetro verde, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 2, 1 e ½ litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta a fondo giallo-paglierino con i bordi bianchi, delle dimensioni rispettivamente di cm. 19,8 × cm. 10,3 per i recipienti da 2 e a 1 litro e di cm. 16,7 × cm. 8,8 per quelli da ½ litro, riportante il disegno ed i caratteri delle diciture in colore rosso e nero e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro rimarranno invariati disegno e diciture riportati nel citato decreto n. 26, ma figurerà il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 14 dicembre 1968, dal prof. G. Mazzetti, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Firenze.

Nel riquadro centrale dall'alto in basso si leggerà: « Acqua minerale naturale » « effervescente digestiva » (in caratteri neri) « Cinciano » (in caratteri rossi) « Eredi Baroncelli » (in caratteri rossi). Seguirà poi la frase « La Cinciano è imbottigliata in recipienti sterilizzati chiusi con tappi sterilizzati », ed i tre giudizi medici sulla qualità dell'acqua che figuravano sull'etichetta del citato decreto n. 26. In fondo saranno riportati ragione sociale ed estremi del presente decreto.

Nel riquadro destro resteranno invariati i dati relativi all'esame chimico e chimico-fisico riportati sull'etichetta del decreto n. 26.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(2840)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 6 novembre 1967 al 12 novembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**
- **Paesi terzi**

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.645	3.288
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	18.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	938	1.652	4.625	6.566	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	938	1.397	3.545	6.601	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	938	1.091	2.249	6.643	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.601	938	938	1.601	6.664	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	1.040	938	953	6.685	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.482	938	938	6.776	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.434	938	938	6.972	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687	zero	714	3.687	5.628	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	zero	459	2.607	5.663	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	zero	153	1.311	5.705	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	zero	zero	663	5.726	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	102	zero	15	5.747	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	5.838	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	6.034	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	3.859
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	15.046
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	33.125
	48	b. altri	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.628 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	zero (*g*)	459	2.607 (*g*)	5.663 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	5.705 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	5.726 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	5.747 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	5.838 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.034 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	15.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino . . .	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	zero	zero	zero	20.320
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	26.425 (*l*)	2.846	26.425 (*l*)	zero	26.425 (*l*)	26.425
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa . . .	zero	8.289	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti) .	zero	4.500	zero	zero	4.464 (*i*)	22.240
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 %	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17-02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto *al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso* del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto *in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto*.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi *intracomunitari: Prelievo* = Pb $\times \frac{Cl}{100}$ + 3.125; per gli scambi con i Paesi terzi: Prelievo = Pb $\times \frac{Cl}{100}$ + 5.000, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;

— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che *è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.*

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (*statistica* 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (*statistica* 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, *sotto l'osservanza* delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore *responsabile;*
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(11930)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1968 « Ripartizione degli utili della lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 25 settembre 1966 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 279 del 31 ottobre 1968, al n. 689, dove è scritto: « ... Orfanotrofio ... » leggasi: « ... Oratorio ... ».

(2859)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Trapani

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 dicembre 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Trapani avente la superficie di mq. 2360, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 7, particella n. 226.

(2732)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 Mod. 241 D.P. — Data: 27 marzo 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Carluccio Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 marzo 1969

(2713)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 61

Corso dei cambi del 31 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,90	627,90	127,98	628 —	627,95	627,95	629 —	628 —	627,95	627,95
$ Can.	582,65	583,10	583,50	583,15	582,90	583,05	583,60	583,15	583,05	583,05
Fr. Sv.	146,18	146,30	145,38	145,42	145,40	145,62	145,45	145,42	145,62	145,25
Kr. D.	83,63	83,60	83,67	83,625	83,60	83,64	83,78	83,625	83,63	83,62
Kr. N.	87,97	87,95	88,02	87,99	87,95	87,98	87,98	87,99	87,97	87,92
Kr. Sv.	121,71	121,60	121,65	121,64	121,60	121,63	121,73	121,64	121,63	121,60
Fol.	172,88	172,90	172,95	172,95	172,90	172,94	173 —	172,95	172,93	172,93
Fr. B.	12,48	12,475	12,48	12,48375	12,47	12,47	12,48	12,48375	12,47	12,47
Franco francese	126,65	126,60	126,60	126,78	126,60	126,62	126,80	126,78	126,62	126,60
Lst.	1502,35	1503 —	1503,60	1503,55	1503 —	1502,85	1506 —	1503,55	1502,85	1503 —
Dm. occ.	156,05	156,05	156,13	156,14	156,05	156,07	156,25	156,14	156,07	156,08
Scell. Austr.	24,27	24,25	24,27	24,2675	24,30	24,26	24,2625	24,2675	24,26	24,26
Escudo Port.	22,08	22,05	22,08	22,07	22,12	22,04	22,075	22,07	22,04	22,04
Peseta Sp.	8,99	8,95	9,01	9 —	9 —	8,99	9,01	9 —	8,99	8,99

Media dei titoli del 31 marzo 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,575
» 5 % (Ricostruzione)	96,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni Esteri)	95,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,875
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: Zodda

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,50
1 Dollaro canadese	583,375
1 Franco svizzero	145,435
1 Corona danese	83,702
1 Corona norvegese	87,985
1 Corona svedese	121,685
1 Fiorino olandese	172,975
1 Franco belga	12,482
1 Franco francese	126,79
1 Lira sterlina	1504,775
1 Marco germanico	156,195
1 Scellino austriaco	24,265
1 Escudo Port.	22,072
1 Peseta Sp.	9,005

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1780 in data 17 marzo 1969, il dott. Calogero La Porta, presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, è stato confermato, fino al 30 giugno 1969, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

(2710)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Morciano di Romagna

Con decreto provveditoriale n. 1146 in data 22 marzo 1969, è stata approvata la variante al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Morciano di Romagna con deliberazione consiliare n. 32 del 15 agosto 1968.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sara depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2787)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1968-1969.

Dal 20 gennaio 1969 al 26 gennaio 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.000, per girasole U.C. 9.993;

Dal 27 gennaio 1969 al 2 febbraio 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.825, per girasole U.C. 9.993;

Dal 3 febbraio 1969 al 9 febbraio 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.001, per girasole U.C. 10.095;

Dal 10 febbraio 1969 al 16 febbraio 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.780, per girasole U.C. 9.740;

Dal 17 febbraio 1969 al 23 febbraio 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.630, per girasole U.C. 9.740.

N.B. — U.C. = unità di conto — 1 unità di conto = L. 625.

(2735)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 97-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 97-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Valpreda Angelo, con sede in Torino, via Boccaccio n. 25.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri undici analoghi punzoni gia in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(2754)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra convenzionata di diritto costituzionale italiano e comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2889)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Mirto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mirto, frazione del comune di Crosia, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, ente morale con sede in Cosenza, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta in Mirto.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 23 giugno 1960 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mirto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mirto, frazione del comune di Crosia (Cosenza), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mirto di concerto col comitato di sorveglianza, in data 2 ottobre 1968, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania con sede in Cosenza;

Vista la deliberazione in data 24 ottobre 1968 del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania con la quale la stessa ha consentito di rendersi cessionaria delle attività e passività della predetta cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Mirto, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta cassa di risparmio;

Dispone:

1. La Cassa rurale ed artigiana di Mirto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mirto, frazione del comune di Crosia (Cosenza), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, ente morale con sede in Cosenza, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 7 febbraio 1969 a rogito dott. Francesco Stancati, notaio in Cosenza, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola e registrata a Cosenza il 12 febbraio 1969 al n. 703, mod. 1, vol. 265;

2. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di Mirto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1969

Il Governatore: CARLI

(2627)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame-colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio Nazionale delle Ricerche - parte II - personale, n. 4, in data 22 marzo 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi:

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a cinque posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnato al laboratorio dei composti organici contenenti eteroatomi, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnato al laboratorio dei composti organici contenenti eteroatomi, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a quattro posti di riceratore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a sei posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, Milano.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a quattro posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati all'istituto centrale per la industrializzazione e la tecnologia edilizia, Milano.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a quattro posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati all'istituto centrale per la industrializzazione e la tecnologia edilizia, Milano.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a sette posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati all'istituto motori, Napoli.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a cinque posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati all'istituto motori, Napoli.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a dieci posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati all'istituto motori, Napoli.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica, Napoli

Concorso per titoli e per esame-colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio per la tecnica del freddo, Padova.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio per la tecnica del freddo, Padova.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio per la tecnica del freddo, Padova.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio per l'elettronica biomedica, Padova.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio per l'elettronica biomedica, Padova.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio di mutagenesi e differenziamento, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati al laboratorio di mutagenesi e differenziamento, Pisa.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnato all'istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnati all'istituto di acustica « O. M. Corbino », Roma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Si informa che i termini per la presentazione delle domande scadranno il 21 aprile 1969 e che per ogni altra eventuale informazione gli interessati possono rivolgersi al Consiglio Nazionale delle Ricerche, piazza delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(2920)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1968, n. 226, avranno luogo presso l'aula magna del Consiglio Nazionale delle Ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, nei giorni 17, 18 e 19 aprile 1969, con inizio alle ore 8,30.

(2921)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, riguardante l'ordinamento della banda della Guardia di finanza;

Visti: il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126; il regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710; la legge 29 gennaio 1942, n. 64, contenenti norme sul reclutamento dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla Guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Tenuto conto che è vacante il posto di vice direttore nella banda della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Posto messo a concorso

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano al presente concorso;

2) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di uno dei seguenti strumenti: flauto, oboe, clarinetto piccolo in lab, clarinetto piccolo in mib, clarinetto soprano in sib, saxofono soprano in sib, corno, tromba in sib acuto, flicorno sopranino in mib, flicorno soprano in sib, flicorno tenore in sib, flicorno basso in sib, clarinetto contralto in mib, clarinetto basso in sib, saxofono contralto in mib, saxofono tenore in sib, fagotto, tromba in fa o mib, trombone tenore, flicorno contrabasso in sib.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono inoltre:

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata e fatta pervenire al comando della legione allievi della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma, per posta raccomandata, improrogabilmente entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche i concorrenti appartenenti al Corpo devono far pervenire la domanda direttamente al comando suddetto. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto dal comando della legione allievi in testa alla domanda medesima.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) diploma previsto al punto 2) del precedente art. 2, e ogni altro attestato che il concorrente ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

i) lo strumento col quale intendono sostenere le prime tre prove dell'esame pratico previsto dall'art. 12 del presente decreto;

l) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al comando della legione allievi della Guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti dal precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

Saranno considerate nulle le prove del concorso sostenute dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.

Alla domanda devono essere allegati:

in originale o in copia autentica in conformità all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tutti i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del presente arti-

colo (diplomi, attestati di studio e simili). I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

per i concorrenti che sono tenuti a produrlo, il nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il comando generale della Guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando della legione allievi della Guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella Guardia di finanza di un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici fino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, costituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882;

c) il comitato di vigilanza per le prove scritte, costituito dalla commissione di cui alla precedente lettera *b)*, integrata di altri ufficiali del Corpo in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 7.

Ammissione al concorso

Il comandante generale della Guardia di finanza ammette al concorso i concorrenti che ne hanno titolo.

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella Guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettere *a)* del precedente articolo 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.

Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice nella prima seduta stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *e)* ed *f)* del precedente articolo 4, tenendo presente che all'insieme dei titoli presentati da ciascun concorrente non può essere attribuito un punto superiore a 10/20 (dieci ventesimi).

Art. 10.

Esami di concorso

Gli esami di concorso consistono in:

un esame pratico articolato su quattro prove, come specificato al seguente articolo 12;

un esame scritto articolato su tre prove, come specificato al seguente articolo 13;

un esame orale in unica prova, come specificato al seguente articolo 15.

Art. 11.

Valutazione delle prove di esame

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni concorrente, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico e nell'esame orale il concorrente che riporta in ogni singola prova dell'esame pratico e nell'esame orale un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Art. 12.

Esame pratico

L'esame pratico consiste nelle seguenti quattro prove di cui le prime tre debbono essere eseguite con uno strumento prescelto dal concorrente tra quelli indicati all'articolo 2 del presente decreto ovvero con la cassa e gli altri strumenti d'obbligo (timpani, xilofono, celeste, vibrafono):

1) esecuzione a solo di un pezzo da concerto o, per i concorrenti che prescelgono lo strumento a percussione, di una composizione studiati a scelta del concorrente;

2) lettura ed esecuzione a prima vista di brani musicali scelti dalla commissione giudicatrice;

3) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione giudicatrice, nell'insieme della banda;

4) concertazione e direzione di un pezzo per banda di media difficoltà, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 5; tempo massimo per la durata della prova ore 1).

Art. 13.

Esame scritto

I concorrenti che supereranno la prima, la seconda e la terza prova dell'esame pratico di cui al precedente articolo 12 saranno ammessi a sostenere l'esame scritto che consiste nelle seguenti tre prove:

1) armonizzazione a quattro voci di un basso scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 12);

2) strumentazione per medio organico bandistico di un brano di musica, composto originariamente per pianoforte, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18);

3) realizzazione su due o più pentagrammi di una marcia militare su tema scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo ore 18).

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti. Se la commissione non avrà disponibili tante copie quanti saranno i concorrenti, concederà ai concorrenti stessi il tempo necessario per copiare il testo del tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 14.

Prova pratica di concertazione e direzione

I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove scritte saranno ammessi a sostenere la quarta prova dell'esame pratico di cui al precedente articolo 12.

Art. 15.

Esame orale

I concorrenti giudicati idonei nella prova di cui al precedente articolo 14 saranno ammessi all'esame orale che verterà sulla tecnica degli strumenti e sull'impiego degli stessi nella banda.

Art. 16.

Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica e le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della Guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 17.

Formazione della graduatoria

Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice procederà alla compilazione della graduatoria finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove pratiche, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Art. 18.

Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo e nominato maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

Gli altri concorrenti non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministro per le finanze però, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinunce.

Art. 19.

Matrimonio

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda, celibe, non è vincolato da limiti di età per essere autorizzato a contrarre matrimonio.

Art. 20.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, articolo 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 21.

Alloggio e vettovagliamento

I candidati durante la loro permanenza presso il comando della legione allievi per le prove del concorso fruiranno, ove lo richiedano, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 22.

Documentazione da produrre

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria finale saranno invitati a far pervenire al comando della legione allievi della Guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul oollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dello esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati « abile arruolato », il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

f) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai concorrenti i titoli preferenziali stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre, in esenzione dal bollo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia devono presentare soltanto i documenti di cui alla lettera *f*), da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal comando della legione allievi della Guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1969
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 174.

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso (in carta da bollo da L. 400)

Al Comando della legione allievi-guardia di finanza - Viale XXI Aprile, n. 51
00162 - ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (giorno, mese, anno) . . . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . .), residente a . . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . n. . . . ., chiede l'ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (2);
di trovarsi nella posizione militare di (3) . . . .
di appartenere al distretto militare di . . . .
(oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . . .);
di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (4).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (5)

Dichiara di voler sostenere le prime tre prove dell'esame pratico di cui all'articolo 12 del bando di concorso con il seguente strumento .

Precisa che la propria famiglia risiede a . . . . (provincia di . .) in via . n e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo: .

Allega alla presente il nulla osta della competente autorità militare (per i concorrenti che sono tenuti a produrlo) ed i seguenti titoli, diplomi e attestati (6): . . . . .

Data . . . .

Il Concorrente

. . . . . .

(1) Cognome e nome (se scritti a mano in stampatello).

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha messo.

(3) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(4) I candidati che siano incorsi in uno di detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(5) Veggasi articolo 2 del bando di concorso.

(6) Ogni titolo che il candidato ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili).

(2688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3134 del 20 dicembre 1966, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1966;

Visti i decreti dell'Assessorato regionale per la sanità n. 337 del 2 luglio 1968, n. 461 del 21 gennaio 1969, con i quali è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali della predetta commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura seguita nello svolgimento del concorso di che trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1966:

1. Speranza Luigi . . . . punti 48,67
2. Ferraro Giuseppe . . . . » 48,45
3. Trapani Saverio . . . . » 46,09
4. Milito Salvatore . . . . » 45,57

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Ragusa, addì 15 marzo 1969

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3134 del 20 dicembre 1966, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1966;

Visto il proprio successivo decreto n. 744, di pari data del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui sopra è cenno;

Esaminate le domande dei due concorrenti dott. Luigi Speranza e dott. Giuseppe Ferraro, classificatisi, nell'ordine, al primo ed al secondo posto della graduatoria di merito, e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno dei candidati suddetti ha dichiarato di concorrere;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Speranza, nato a Scicli il 14 febbraio 1927, è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Scicli ed il dott. Giuseppe Ferraro, nato a Giarratana il 15 ottobre 1936, è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Giarratana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa e dei comuni interessati.

Ragusa, addì 15 marzo 1969

Il medico provinciale: RANDAZZO

(2719)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.